

Allegato ^{"A"} ad atto
Rep. N. 13737
e Racc. N. 9865

===== STATUTO DELLA =====
===== FONDAZIONE FASANO - POTENZA =====
===== ENTE DEL TERZO SETTORE =====

Sommario =====

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	=====
ART. 2 - SCOPO	=====
ART. 3 - PATRIMONIO	=====
ART. 4 - ENTRATE	=====
ART. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE	=====
ART. 6 - IL PRESIDENTE	=====
ART. 7 - IL VICE-PRESIDENTE	=====
ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (C.D.A.)	=====
ART. 9 - DECADENZA E ESCLUSIONE	=====
ART. 10 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	=====
ART. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	=====
ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO	=====
ART. 13 - LIBRI SOCIALI	=====
ART. 14 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO	=====
ART. 15 - BILANCIO SOCIALE E OBBLIGHI PUBBLICITARI	=====
ART. 16 - ALBO DEI DONATORI	=====
ART. 17 - AVANZI DELLA GESTIONE	=====
ART. 18 - VOLONTARIATO	=====
ART. 19 - CLAUSOLA ARBITRALE	=====
ART. 20 - ESTINZIONE	=====
ART. 21 - NORME RESIDUALI	=====



Antonio Pepe

Michelle Luels
Fondazione Fasano
Phady Sene

Antonio De Santis
Mario Graziano Sorrentino
Angela Caracci
Roberto Benvenuto
Capitolo

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

È costituita una Fondazione avente le caratteristiche di Ente del Terzo Settore sotto la denominazione "FONDAZIONE FASANO - POTENZA ENTE DEL TERZO SETTORE" in sigla "FONDAZIONE FASANO - POTENZA ETS" ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

La Fondazione "Fasano-Potenza O.N.L.U.S." era stata costituita con atto costitutivo del 10 dicembre 2001, ricevuto dal Notaio Antonio Pepe, già di Foggia, con atto Repertorio numero 17149, registrato a Foggia il 12 dicembre 2001 al numero 1346/1E.

La Fondazione ha sede in Foggia e opera in tutto il territorio nazionale.

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPO

La "FONDAZIONE FASANO - POTENZA ETS" nasce su iniziativa e per volontà dei Fondatori Mario Fasano e Vittoria Potenza e persegue, su indicazione della Caritas dell'Arcidiocesi di Foggia Bovino, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si pone come ente, senza fini di lucro, che svolge la sua attività ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in uno o più dei seguenti settori, così come individuati dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, e propriamente:

- "a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo."

2. Per lo svolgimento delle attività istituzionali la Fondazione potrà tra l'altro: stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di

immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====
 amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti; =====
 raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali; =====
 partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; =====
 assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione; =====
 promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico; =====
 stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; =====
 istituire premi, borse di studio; =====
 svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; =====
 erogare denaro, beni o servizi, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; =====
 investire in progetti imprenditoriali degli enti di terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi (anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi a quelli già assicurati dall'intervento pubblico) e ad alto impatto occupazionale, con strumenti di partecipazione, prestito e garanzia; =====
 investire in strumenti di finanza sociale quali - a esempio - strumenti di microcredito e obbligazioni sociali (social bond) mirati in particolare al consolidamento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale; =====
 acquistare o ricevere in comodato beni immobili privati o pubblici anche facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di organizzazioni del Terzo settore; =====
 promuovere la cultura dell'imprenditorialità sociale attraverso l'organizzazione di iniziative, convegni e seminari, la stampa di materiali didattici e informativi e l'utilizzo delle tecnologie digitali; =====
 svolgere attività funzionali alla creazione e allo sviluppo degli enti del Terzo settore, in particolare offrendo alle stesse direttamente o tramite soggetti terzi servizi di consulenza, "capacity building" e tutoraggio; =====
 promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding, nel rispetto delle disposizioni in materia; =====
 attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane e internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento dei suoi fini, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti; =====

svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. =====

Ai sensi dell'articolo 6 D. Lgs n. 117/2017, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19.05.2021. =====

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico. =====

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività finanziarie, mobiliari e immobiliari connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. =====

===== **ART. 3 - PATRIMONIO** =====

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori mobiliari ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa e dalle successive dotazioni. =====

Tale patrimonio potrà venire incrementato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione e abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento nonché con: =====

i redditi derivanti dal patrimonio; =====

le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie. =====

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. =====

Il patrimonio non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito ex art.22 co. 4 D.lgs. n. 117/17. =====

===== **ART. 4 - ENTRATE** =====

Per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: =====

dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3; =====

di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; =====

delle entrate derivanti da eventuali attività diverse. =====

===== **ART. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE** =====

1. Sono organi della Fondazione: =====

il Presidente; =====

il Vice-Presidente =====

il Consiglio di amministrazione (C.D.A); =====

l'Organo di Controllo. =====

===== **ART. 6 - IL PRESIDENTE** =====

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. =====

Il Presidente è nominato dall'Arcivescovo pro-tempore della Diocesi Foggia Bovino. =====

Il Presidente: =====

ha la legale rappresentanza della Fondazione; =====

convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; =====

cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le Pubbliche amministrazioni; =====

firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; ==
adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione. =====

ART. 7 - IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento assumendone i relativi poteri. =====

Il Vice-Presidente è nominato dall'Arcivescovo pro-tempore della Diocesi Foggia Bovino. =====

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (C.D.A.)

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente, comunque in numero dispari, nominati dall'Arcivescovo pro-tempore della Diocesi Foggia Bovino. =====

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre (3) anni e possono essere riconfermati o revocati. =====

Qualora venga meno un componente, l'Arcivescovo pro-tempore della Diocesi Foggia Bovino provvede a cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei componenti l'Organo decade immediatamente e l'Arcivescovo pro-tempore della Diocesi Foggia Bovino provvederà tempestivamente alla nomina di tutti i componenti. =====

Le cariche dei membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo il gettone di presenza spettante per ogni riunione dell'Organo nella misura indicata nell'atto della nomina ed i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso. =====

Non possono essere nominati nel Consiglio di amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile. =====

ART. 9 - DECADENZA E ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di amministrazione che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive decadono dall'incarico. =====

Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione: =====

il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; =====

l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; =====

l'intervenire di una delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo precedente. =====

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri in carica del Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato. =====

ART. 10 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Luigi Lello
Luigi Lello
Luigi Lello

Antonio Defanti
Antonio Defanti
Antonio Defanti
Antonio Defanti
Antonio Defanti

1. Al Consiglio di amministrazione spetta la gestione della Fondazione e così potrà:
 assumere e licenziare il personale; =====
 gestire somme e proventi; =====
 provvedere alla manutenzione degli immobili; =====
 deliberare eventuali modifiche dello statuto; =====
 redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; =
 stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione; =====
 stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione; =
 deliberare per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; =====
 approvare regolamenti interni; =====
 conferire deleghe su materie particolari; =====
 deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio; =====
 compiere ogni altro atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità della
 Fondazione che non sia per legge o per statuto di competenza di altro organo. =====

2. Il Consiglio di amministrazione può attribuire ad uno o più componenti specifica
 delega per il compimento di atti o di categorie di atti. =====

== ART. 11 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ==

Il Consiglio di amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine
 del giorno, si riunisce di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo
 giudichi necessario o su richiesta di almeno tre (3) consiglieri. =====

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito ai membri del Consiglio,
 a mezzo lettera raccomandata o strumento telematico (anche posta elettronica
 semplice) che ne attesti la ricezione da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni
 prima dell'adunanza o, in casi di urgenza, mediante telegramma o strumento
 telematico (anche posta elettronica semplice) che ne attesti la ricezione da
 recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima. =====

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la
 maggioranza dei membri che lo compongono. =====

Ove consentito dalle vigenti leggi, Il Consiglio di Amministrazione potrà svolgersi
 anche in video-audio conferenza, in maniera che tutti gli intervenuti possano
 interagire e votare simultaneamente, utilizzando le strumentazioni informatiche più
 performanti, il tutto purchè sia possibile verificare l'identità del partecipante, nel
 rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. =====

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, esclusi
 dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'ente occorre il voto favorevole
 dei tre quarti degli aventi diritto; in caso di risultato decimale si procederà
 all'arrotondamento all'unità superiore. =====

===== ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO =====

L'Organo di Controllo, ex art.30 D. Lgs.117/17, è obbligatorio e può essere
 monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. ==

L'Organo di Controllo è nominato dall'Arcivescovo pro-tempore della Diocesi
 Foggia Bovino. =====

Ai componenti dell'Organo di Controllo, nominati secondo quanto previsto
 dall'art. 30 del D.lgs. 117/17, si applica l'articolo 2399 del codice civile. I
 componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397,
 secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti
 devono essere posseduti dal Presidente. =====

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul
 rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. =====

Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.lgs. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. =====

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. =====

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

L'Organo di controllo deve essere invitato e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. =====

L'Organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. ==

===== ART. 13 - LIBRI SOCIALI =====

La Fondazione deve tenere i seguenti libri: =====

libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione ove devono essere trascritti i relativi verbali in ordine cronologico, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; ==

libro delle adunanze dell'Organo di controllo ove devono essere trascritti i relativi verbali in ordine cronologico; =====

registro dei volontari. =====

===== ART. 14 - BILANCIO =====

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e decorre dal dì uno (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno. =====

Il Consiglio di amministrazione, entro il trenta del mese di aprile di ciascun anno, deve approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nelle forme stabilite dall'art.13 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti e deve espressamente documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate dalla Fondazione. =====

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di controllo. =====

Del bilancio, della relazione e della relazione dell'Organo di controllo deve essere data informazione pubblica. È, pertanto, compito del Consiglio di amministrazione provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. =====

===== ART. 15 - BILANCIO SOCIALE E OBBLIGHI PUBBLICITARI =====

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida tempo per tempo vigenti. =====

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti gli Organi della Fondazione nonché ai dirigenti. =====

===== **ART. 16 - ALBO DEI DONATORI** =====

Ove necessario per legge, le finalità specifiche dei fondi e le donazioni vengono trascritte in un apposito Albo unitamente alle generalità dei donatori, a meno che non abbiano richiesto di conservare l'anonimato, nei modi e alle condizioni previste da specifico regolamento. =====

===== **ART. 17 - AVANZI DELLA GESTIONE** =====

Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle a esse direttamente connesse. =====
Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori ed agli altri componenti degli organi della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura. =====

===== **ART. 18 - VOLONTARIATO** =====

La Fondazione si prefigge, nello svolgimento delle proprie attività, di avvalersi del Volontariato. =====

Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. =====

Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. =====

L'accettazione del nuovo volontario è deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. =====

La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel registro dei volontari. Il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso

terzi, ai sensi del art. 18 del CTS. =====

ART. 19 - CLAUSOLA ARBITRALE =====

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra la Fondazione e i componenti gli organi, tra la Fondazione e i beneficiari delle somme e tra la Fondazione e i donatori sono demandate a un collegio arbitrale composto di tre arbitri due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Prefetto di Foggia al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. =====

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. =====

ART. 20 - ESTINZIONE =====

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, ad altro ente del terzo settore indicato dall'Arcivescovo pro-tempore della Diocesi Foggia Bovino, comunque previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, co. 1, D.lgs. 117/17, salva diversa destinazione imposta dalla legge, o ad altro ente con finalità analoga o a fini di pubblica utilità. =====

ART. 21 - NORME RESIDUALI =====

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni e integrazioni in materia di Enti del terzo settore. =====

Letto, confermato e sottoscritto. =====

Foggia, ventitré marzo duemilaventisei. =====

Antonio De Jants
Maurizio Greco Sorio

Marcia Casalei

Roberto Henry Jean Helisanti

Carlo J. per Cor. Min. Giust.

Umberto Ueb

Francesco Obelino

Chadysene

Antonio De Jants

